



Unione europea
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



Repubblica Italiana



Regione Umbria

PSR

Programma
di Sviluppo Rurale
per l'Umbria

l'Europa investe nelle zone rurali

Progetto
INFO(PAC)K:
la PAC informa

La gestione del rischio nelle imprese agricole

A cura di
Francesco Martella

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| Introduzione..... | 3 |
| La gestione del rischio in agricoltura tra PAC e PSR..... | 3 |
| Il Piano assicurativo agricolo nazionale..... | 6 |
| Le caratteristiche di una polizza assicurativa | 10 |
| Le misure di gestione del rischio nel PSR 2014-2020 Umbria | 14 |



Presentazione

L'Umbria si trova al bivio di un futuro non privo di difficoltà per le attività agricole, ed in particolare per le imprese zootecniche. Tale sfida, alla luce della nuova Politica Agricola Comunitaria e del recente Piano Zootecnico Regionale, può costituire una grande opportunità per cogliere la quale occorre conoscere le nuove regole, interpretarle, per fare delle scelte adeguate a far fronte alle sfide della modernità, dello sviluppo e della sostenibilità ambientale. È con questo intento che la Regione Umbria ha promosso azioni di informazione per il settore zootecnico, nell'ambito della misura 111 - Azione a - del Programma di Sviluppo Rurale

per l'Umbria 2007-2013, per fornire ai protagonisti, ovvero agli allevatori, gli strumenti per sviluppare la propria impresa, per aumentare la propria competitività, ma anche per giocare in modo adeguato il proprio ruolo di tutela dell'ambiente e di garanti della qualità dei prodotti agroalimentari. Siamo certi che questa pubblicazione costituirà un punto di partenza per stimolare gli imprenditori e dare loro quel supporto di cui necessitano per una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie potenzialità.

Fernanda Cecchini
Assessore alle Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Regione Umbria

Premessa

I notevoli cambiamenti che investono il settore agricolo, e in particolare il settore zootecnico, impongono alle aziende di ripensare il loro modo di fare impresa e di stare sul mercato, per essere in linea con gli orientamenti della PAC, con le richieste del mercato e dei consumatori e con le esigenze di sostenibilità economica ed ambientale. Nell'ambito del progetto denominato INFO(PAC)K: LA PAC INFORMA, promosso dalla Regione Umbria attraverso il Programma di Sviluppo Rurale, il Ce.S.A.R. Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale ha messo a frutto la propria pluriennale esperienza nella comunicazione sulla PAC e sul sistema agricolo per l'attuazione di azioni di informazione indirizzate

al settore zootecnico. La presente pubblicazione risponde all'esigenza di informare gli imprenditori agro-zootecnici sulle principali problematiche ed opportunità legate al settore, con particolare riferimento alla PAC e al Piano Zootecnico Regionale, al fine di favorire il miglioramento delle conoscenze professionali, lo sviluppo delle professionalità imprenditoriali, nonché informare gli addetti sui possibili nuovi orientamenti di mercato e diffondere la conoscenza rispetto a metodi di produzione e di allevamento compatibili con una gestione sostenibile delle risorse naturali.

Angelo Frascarelli
Direttore del Ce.S.A.R.
Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale

Introduzione

Il rischio è una componente propria di tutte le attività di impresa, ma il settore agricolo e zootecnico ha le sue peculiarità. I rischi ai quali sono sottoposte le imprese agricole e zootecniche e che possono compromettere il reddito dell'impresa, sono diversi:

- **rischi legati alla produzione (agronomico, fitosanitario, sanitario, ambientale, climatico ecc.);**
- **rischi legati al mercato (fluttuazione dei prezzi di vendita);**

- **rischi legati al prezzo dei fattori della produzione.**

In questa guida prenderemo in considerazione in modo particolare i rischi climatici (sempre più frequenti) per le produzioni agricole e strutture ed i rischi da epizootie per il settore zootecnico; in particolare saranno descritti gli strumenti (finanziari) messi a disposizione dalla Politica agricola comune e dalla Politica di sviluppo rurale.



La gestione del rischio in agricoltura tra PAC e PSR

L'Unione Europea ha inserito la gestione del rischio tra le priorità della Politica di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020. Dal 1 gennaio 2015 sono diventati operativi il Reg. Ue 1308/2013 (Ocm Unica) e il Reg. Ue 1305/2013 (Politica di sviluppo rurale) che insieme al D. Lgs. 102/2004 (Fondo di solidarietà nazionale) di fatto rappresentano la totalità degli aiuti finanziari per la gestione del rischio in agricoltura. Ingenti sono le risorse finanziarie a disposizione delle imprese agricole per i

prossimi sei anni (tabella 1). Per il sostegno all'adozione di strumenti di prevenzione passiva (polizze di assicurazione) la dotazione principale, circa 1,6 Miliardi di Euro dedicati alle produzioni vegetali e zootecnica, è prevista nel Programma di sviluppo rurale nazionale (Reg. Ue 1305/2013), 120 Milioni di Euro¹ nell'OCM Unica (Reg. UE 1308/2013 art. 49) dedicati al settore viticolo, una quota residua è prevista nell'ambito del Fondo di solidarietà nazionale (Fsn) D. Lgs. 102/2004, per i settori non contem-

¹ Nell'OCM unica la dotazione finanziaria di 120 milioni di Euro è quella minima. In questo caso eventuali risparmi su altre misure del settore viticolo (distillazione, vendemmia verde, ristrutturazione vigneti ecc.) possono essere dirottati sulla misura assicurazione del raccolto.

| Fonte | Strumenti | Settori | Risorse (Euro) |
|---|--|--------------------|----------------|
| Politica di sviluppo rurale (Reg. Ue 1305/2013) | polizze assicurative, IST, fondi di mutualizzazione, | Colture, Zootecnia | 1.600.000 |
| Misure di mercato - Ocm Unica (Reg. Ue 1038/2013) | polizze assicurative, fondi di mutualizzazione | Uva da vino | 120.000 |
| Dc. Lgs. 102/2004 FSN | polizze assicurative per smaltimento carcasse | Zootecnia | da definire |
| | polizze assicurative | Strutture | da definire |

Tabella 1 Fonti finanziarie per la gestione del rischio periodo 2015-2020

plati dalle politiche comunitarie (strutture e smaltimento carcasse). Accanto a queste risorse ve ne sono altre disponibili nel Programma di sviluppo rurale dell'Umbria 2014-2020 Misura 5, per interventi ex - post.

STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

Gli aiuti destinati alla gestione del rischio in agricoltura si distinguono in :

- **ex-post: copertura finanziaria di parte dei danni dopo l'accadimento del sinistro (dovuto ad avversità atmosferiche);**
- **ex-ante: aiuti erogati per la prevenzione dei rischi.**

Gli aiuti ex- post non sono più disponibili, da un lato perché lo Stato non ha risorse disponibili, dall'altro perché gli aiuti compensativi per danni da avversità assicurabile non sono più concedibili.

Nell'ambito degli aiuti ex-ante, sui quali ci concentreremo, possiamo distinguere due tipologie di strumenti:

- **difesa attiva (impianti antibrina, reti an-**

tigrandine, ecc) non diffusi in Umbria;
 - **difesa passiva (polizze assicurative, fondi di mutualità).**

Gli strumenti preventivi di difesa passiva previsti dalla Politica di sviluppo rurale sono essenzialmente tre:

- **la polizza assicurativa,**
- **il fondo di mutualità²,**
- **l'IST strumento per la stabilizzazione del reddito³.**

Nella presente guida ci concentreremo in modo particolare sulla descrizione della polizza assicurativa agevolata⁴.

La differenza sostanziale tra questi strumenti è che mentre la polizza assicurativa è uno strumento attraverso il quale l'azienda cede a terzi (compagnia di assicurazione) il proprio rischio, il Fondo di mutualità e l'IST sono strumenti attraverso i quali un'impresa condivide il proprio rischio con altre imprese socie dello stesso Fondo o IST.

La **polizza assicurativa** è lo strumento, utilizzato in Italia da circa 85mila imprese agricole, attraverso il quale si esternalizza il rischio. L'impresa che sottoscrive un contratto assicurativo di fatto cede a ter-

² Il fondo di mutualizzazione era già previsto nella vecchia programmazione sia dalla OCM vitivinicola (Reg. UE 479/2008) che dalla Pac (Reg. Ue 73/2009 art. 28), ma nel nostro paese non è stato mai attuato.

³ IST, strumento per la stabilizzazione del reddito, previsto dall'art. 39 del Reg. Ue 1305/2013, è la vera novità della Politica di sviluppo rurale.

⁴ Attualmente in Italia il fondo di mutualizzazione e IST (così come previsti dalla Politica di sviluppo rurale) non sono implementabili, in quanto manca una legge nazionale di riferimento.

zi (compagnia di assicurazione) il rischio aziendale o parte di esso, che nel nostro caso è rappresentato esclusivamente da danni potenziali dovuti ad avversità atmosferiche o epizootie⁵. La compagnia di assicurazione, allo stesso tempo, si obbliga, nei confronti dell'assicurato, a risarcire l'impresa qualora si verifichi un sinistro secondo le condizioni di polizza. Per il trasferimento del rischio l'impresa agricola deve sopportare un costo (premio d'assicurazione), per il quale può ricevere a copertura parziale un aiuto finanziario dall'Unione Europea o dallo Stato. L'impresa agricola, che intende sottoscrivere un contratto assicurativo, ha due possibilità: l'adesione ad una polizza collettiva o la sottoscrizione di una polizza individuale.

La **polizza collettiva** è una polizza assicu-

rativa nella quale il contraente differisce dall'assicurato. Il contraente è un organismo collettivo costituito da agricoltori, nella fattispecie il Condifesa. L'agricoltore sottoscrive un certificato di assicurazione che richiama le condizioni della polizza collettiva sottoscritta attraverso la lettera d'intesa con la compagnia di assicurazione dal Condifesa.

Gli agricoltori che non aderiscono ai Condifesa possono sottoscrivere polizze individuali (contraente e beneficiario coincidono nella figura dell'agricoltore). In questo caso l'agricoltore tratta direttamente le condizioni assicurative con il proprio assicuratore⁶, e gli adempimenti necessari alla concessione del contributo li deve espletare autonomamente attraverso il proprio Centro di assistenza agricola (CAA).



⁵ Il Reg. Ue 1305/2013 prevede la concessione di un contributo finanziario per il pagamento del premio di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, a fronte del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, epizootie o fitopatie, infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale. Di fatto oggi il mercato assicurativo italiano offre solo coperture per danni da avversità atmosferiche alle produzioni vegetali e per le epizootie nel settore zootecnico.

⁶ La polizza, per essere ammessa a beneficio di contributo, deve comunque rispettare quanto previsto dal Paan.

Il Piano assicurativo agricolo nazionale

| Avversità | | |
|--------------|--------------------|------------------------------|
| Catastrofali | Frequenza | Accessorie |
| Alluvione | Grandine | Vento caldo Colpo di sole |
| Brina - Gelo | Eccesso di neve | Sbalzo termico |
| Siccità | Eccesso di pioggia | |
| | Vento forte | |

Tabella 2 Avversità assicurabili Fonte: Miaaf Paan 2015

Accanto ai Regolamenti Comunitari e al Programma di sviluppo rurale nazionale, vi è un altro atto normativo (Decreto Ministeriale) che annualmente stabilisce le regole operative per la sottoscrizione delle polizze agevolate, il Piano assicurativo agricolo nazionale (Paan).

Nel Piano sono dettagliate le seguenti informazioni:

- le produzioni, le avversità, le fitopatie, le epizootie, le infestazione parassitarie potenzialmente assicurabili,
- le regole con le quali produzioni, avver-

sità ed epizootie possono essere assicurate per poter godere del contributo finanziario pubblico,

- metodologia di calcolo della spesa ammessa a contributo,
- scadenza per la sottoscrizione di un certificato/polizza di assicurazione affinché sia ammissibile all'aiuto.

Per comodità espositiva sarà illustrato il Paan per tipologia di produzione assicurabile.

PRODUZIONI VEGETALI

Per il comparto delle produzioni vegetali il Paan prevede la possibilità di assicurare i rischi potenziali di 11 avversità atmosferiche, suddivise in tre categorie (tabella 2):

- avversità catastrofali;
- avversità di frequenza;
- avversità accessorie.

La divisione tiene conto di due criteri: la **probabilità** che l'evento dannoso si verifichi, e la **potenzialità** di danno (intensità) che può generare nel suo complesso

| Combinazioni | | | | |
|--------------|------------------------------|---|------------------------------|--------------|
| | A | B | C | D |
| Avversità | Alluvione | Alluvione | Almeno 3, tra | Alluvione |
| | Brina - Gelo | Brina - Gelo | Grandine | Brina - Gelo |
| | Siccità | Siccità | Eccesso di neve | Siccità |
| | Grandine | alla quale si può aggiungere almeno 1 tra | Eccesso di pioggia | |
| | Eccesso di neve | Grandine | Vento forte | |
| | Eccesso di pioggia | Eccesso di neve | alle quali si può aggiungere | |
| | Vento forte | Eccesso di pioggia | Vento caldo - Colpo di sole | |
| | Vento caldo Colpo di sole | Vento forte | Sbalzo termico | |
| | Sbalzo termico | | Brina - Gelo * | |

Tabella 3 Combinazioni possibili delle avversità assicurabili
Fonte: Mipaaf, Paan 2015* deroga possibile solo per il 2015

| Combinazioni | Parametro di salvaguardia | Applicazione | | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|--|
| | | Tasso effettivo | Tasso medio | Applicazione parametro salvaguardia | Tasso considerato ai fini del contributo |
| A / B / D | 90% | 12% | 9% | si | 10,80% |
| | | 10% | 12% | no | 10% |
| | | 10% | 10% | no | 10% |
| | | 12% | 11% | no | 11% |
| C | 75% | 10% | 6% | si | 7,50% |
| | | 10% | 11% | no | 10% |
| C più Gelo-Brina* | Non previsto | 8% | 5% | no | 5% |
| | | 8% | 10% | no | 8% |

Tabella 4 Parametri di salvaguardia esempio di applicazione
* combinazione possibile solo per il 2015

al sistema agricolo nazionale. Le avversità catastrofali sono quelle caratterizzate da una probabilità medio-bassa, ma con una potenzialità di danno alta. E' il caso di: **alluvione, gelo-brina, siccità**.

Le avversità di frequenza sono caratterizzate da una probabilità alta, ma con un potenziale di danno complessivo contenuto, in quanto generalmente si manifestano su aree molto piccole: **grandine, eccesso di pioggia, eccesso di neve e vento forte**.

Ultimo raggruppamento è quello delle garanzie accessorie nelle quali rientrano: **sbalzo termico, colpo di sole e venti sciroccali**, avversità caratterizzate da bassa frequenza e basso potenziale di danno. Il Paan, oltre ad individuare le avversità assicurabili, definisce come questi rischi possano essere tra loro legati, individuando 4 combinazioni possibili (tabella 3):

- tutte le garanzie, sommatoria delle avversità catastrofali, di frequenza ed accessorie;
- avversità di tipo catastrofale ed almeno

una delle garanzie per avversità di frequenza;

- almeno tre garanzie per avversità di frequenza, più 1 o 2 delle avversità accessorie ed, eventualmente, l'avversità gelo-brina (ma solo per l'anno 2015);
- insieme delle garanzie di tipo catastrofale.

Il regolamento comunitario prevede la possibilità di concedere all'agricoltore un **contributo pari al 65% della spesa ammessa**. Per i nuovi assicurati⁷ la **spesa ammessa coincide** con il costo assicurativo, mentre per le altre imprese è calcolata sulla base della **tariffa media** dell'anno in corso in base al binomio **prodotto/comune** per ognuna delle quattro combinazioni possibili. Al fine di contenere possibili differenze tra il tasso effettivo (pagato dall'agricoltore) e la tariffa media, il Paan prevede due clausole di salvaguardia azione (tabella 4). Per le combinazioni A, B, D, qualora con l'applicazione della tariffa media la spesa ammessa risultasse inferiore al 90% del

⁷ Per nuovo assicurato si intende l'impresa agricola individuata per CUA che non ha mai stipulato una polizza o non ha assicurato le produzioni vegetali o zootecniche negli ultimi 5 anni.



premio, la stessa sarà incrementata fino al 90% del premio effettivamente pagato su di essa calcolato il contributo pari al 65%. Per la combinazione C la clausola di salvaguardia è al 75%. Di conseguenza, qualora con l'applicazione della tariffa media la spesa ammessa risultasse inferiore al 75% del premio, la stessa sarà incrementata fino al 75% del premio effettivamente pagato, sul quale sarà riconosciuto il contributo del 65%. Il contributo pubblico è riservato solo alle polizze che prevedono la soglia di danno del 30%, quindi nella spesa ammessa non viene computato il costo della polizza

| Tipologia colture | Scadenza | Scadenza per il 2015 |
|--|------------|----------------------|
| a ciclo autunno primaverile | 31 marzo | 20 aprile |
| a ciclo permanenti | | |
| a ciclo primaverile | 31 maggio | 31 maggio |
| a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate | 15 luglio | 15 luglio |
| ciclo autunno invernale e colture vivaistiche | 31 ottobre | 31 ottobre |

Tabella 5 Scadenza sottoscrizione polizze agevolate colture. Fonte: Mipaaf, Paan2015

⁸ olo per la campagna 2015 il limite massimo per la sottoscrizione di polizze/certificati agevolati relativi a colture permanenti e a ciclo autunno primaverile è derogato al 20 aprile.

integrativa, polizza che consente il risarcimento dei danni sotto soglia.

Per quanto riguarda la **scadenza** per la sottoscrizione delle polizze agevolate (**tabella 5**), il 30 marzo⁸ è il termine ultimo per mettere sotto copertura assicurativa le colture a ciclo autunno – primaverile e colture permanenti, 31 maggio per le colture a ciclo primaverile, mentre per le colture a ciclo estivo di secondo raccolto e trapiantate il termine è il 15 luglio. Infine, per le colture invernali, così come le colture vivaistiche, il termine è fissato al 31 ottobre.

PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Come per le produzioni vegetali anche il settore zootecnico ha la possibilità di coprire alcuni rischi attraverso polizze assicurative agevolate; le specie allevate assicurabili sono: Api, Avicoli, Bovini, Bufalini, Caprini, Cunicoli, Equini, Ovini e Suini.

Le garanzie assicurabili sono:

- **mancato reddito, dovuto ai periodi di fermo dell'allevamento colpito da epizoozie;**
- **diminuzione del reddito, dovuto ai provvedimenti previsti per le aree periferiche;**

- **costi di smaltimento delle carcasse di animali morti;**
- **abbattimento forzoso;**
- **mancata produzione di latte bovino, a causa di squilibri idrotermometrici.**

Per gli allevamenti bovini il Paan prevede anche la garanzia per la mancata produzione di latte, dovuta a condizioni climatiche avverse, ed in particolare quando si verifica un calo di produzione del latte superiore al 15% della media giornaliera, legato ad alte temperature ed alta umidità. Questa è una garanzia di tipo sperimentale.

La copertura del mancato reddito, così come quella per l'abbattimento forzoso sono assicurabili esclusivamente se nel pacchetto di garanzie sono comprese le epizoozie obbligatorie per le singole specie, alle quali l'allevatore può aggiungere una o più epizoozie tra quelle facoltative⁹.

Inoltre, la garanzia per il ristoro del costo per lo smaltimento delle carcasse dovrà riguardare tutte le morti, sia quelle dovute ad epizoozie (obbligatorie e facoltative), che quelle dovute ad altre cause.

Per il settore zootecnico sono previsti due livelli di **contributo finanziario** in base alla tipologia di garanzie sottoscritte e alla fonte di finanziamento. Le coperture assicurative che coprono i danni da epizoozie, il mancato reddito e l'abbattimento forzoso hanno un contributo finanziario fino al 65% della spesa ammessa; stessa aliquota è prevista per le polizze che coprono i danni dovuti alla riduzione della produzione di latte a causa di squilibri idrotermometrici. Queste due tipologie di polizza, beneficiando degli aiuti derivanti dal Programma di Sviluppo Rurale (Reg. UE 1305/2013), hanno una soglia per l'accesso all'indennizzo del 30%. La polizza che copre il costo per lo smalti-

mento carcasse, è finanziata con risorse nazionali (Fsn), non ha soglia per l'accesso all'indennizzo ed il contributo finanziario è pari al 50% della spesa ammessa.

Per le produzioni zootecniche il parametro contributivo che determina la spesa ammessa è pari alla **tariffa media** dell'anno per ogni combinazione di **garanzia/allevamento/provincia**, tenendo conto sia della consistenza dell'allevamento, sia dei giorni effettivi della durata della copertura assicurativa. Il parametro tiene conto solo dei valori dell'anno ed è uguale a: somma premi assicurativi/somma dei valori assicurati X 100. Per gli allevamenti la copertura assicurativa è riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola tipologia di specie. A differenza delle produzioni vegetali non ci sono scadenze entro le quali sottoscrivere le polizze.

STRUTTURE

Il Piano assicurativo individua sotto la voce **strutture** tre tipologie di beni assicurabili:

- **impianti di difesa attiva;**
- **strutture in senso stretto;**
- **impianti di produzione vegetale.**

Anche per le strutture aziendali le garanzie disponibili sono quelle che coprono i danni da avversità atmosferiche: fulmine, eccesso di pioggia, eccesso di neve, grandine, tromba d'aria, uragano, vento forte. Le garanzie appena elencate debbono essere sottoscritte a pacchetto unico al quale si può aggiungere facoltativamente la garanzia per danni da piogge alluvionali.

Solo per gli impianti arborei ed arbustivi, il pacchetto obbligatorio ricomprende anche la garanzia gelo. Per le strutture il contributo finanziario erogato con risorse esclusivamente nazionali (Fsn) è pari al 50% della

⁹ Per le epizoozie classificate come facoltative dal Paan non in tutti casi sono realmente assicurabili in quanto non offerte dal mercato assicurativo.

spesa ammessa e queste tipologie di polizza non hanno l'obbligatorietà della soglia. Il parametro contributivo, che come per gli altri settori determina il valore della spesa ammessa, è pari alla **tariffa media nazionale** dell'anno per ogni tipologia di struttura

aziendale tenendo conto dei giorni effettivi di durata della copertura assicurativa. Il parametro tiene conto solo dei valori dell'anno ed è uguale a: somma premi assicurativi/somma dei valori assicurati X 100.

Le caratteristiche di una polizza assicurativa

SOGLIA DI DANNO

Un elemento comune che caratterizza tutte le tipologie di polizze agevolate (indipendentemente dalle garanzie e/o combinazioni scelte) è la presenza di una soglia pari al 30%. Questo significa che l'assicurato matura il diritto all'indennizzo esclusivamente quando il danno quanti-qualitativo risarcibile per l'intera produzione aziendale del medesimo prodotto nello stesso comune è superiore al 30%. Questa aspetto, nella pratica è superato attraverso l'adesione ad un **contratto di assicurazione integrativo**, il cui costo è integralmente a carico dell'impresa, ma consente il risarcimento anche dei danni sotto soglia. Inoltre, attraverso la polizza integrativa, l'azienda può migliorare o integrare le condizioni della polizza agevolata rispetto ad esigenze precise della singola azienda.

FRANCHIGIA, SCOPERTO, LIMITE DI INDENNIZZO¹⁰

La **franchigia** rappresenta una quota percentuale del valore assicurato esclusa dall'indennizzo che pertanto rimane a carico dell'assicurato. Può essere **fissa o scalare**, quest'ultima cambia in funzione della tipologia di copertura scelta.

La franchigia fissa è espressa in termini percentuali sul valore assicurato e tutti i danni che sono inferiori a questo valore non sono risarcibili. La particolarità della franchigia in forma scalare consiste nella sua variazione (diminuzione) all'aumentare del danno. La formula franchigia scalare può essere di più tipi. Le variabili sono due: il passo di decrescita e la franchigia minima, intendendo per franchigia minima il valore oltre il quale non si riduce anche all'aumentare del danno ed è generalmente legato alla tipologia di coltura assicurata. Ad esempio per i cereali è molto probabile avere polizze con franchigia minima 10%, per le produzioni orticole 15% o 20%. Esempio: polizza con franchigia unica max 30%, minima 10, scalare, passo 2 (**tabella 6**).

| Danno % | Franchigia % | Danno % | Franchigia % |
|---------|--------------|---------------|--------------|
| 31 | 28 | 36 | 18 |
| 32 | 26 | 37 | 16 |
| 33 | 24 | 38 | 14 |
| 34 | 22 | 39 | 12 |
| 35 | 20 | Dal 40 al 100 | 10 |

Tab. 6 Esempio di franchigia scalare

¹⁰ In questo paragrafo viene illustrato il significato di franchigia, scoperto e limite di indennizzo, le indicazioni numeriche sono puramente indicative in quanto non esiste una regola generale ed ogni compagnia di assicurazione potrebbe proporre valori diversi.



Questo significa che per ogni punto di danno la franchigia si riduce di 2 punti fino ad un minimo di 10 anche per danni superiori al 40%. La franchigia in un contratto assicurativo può essere **unica o combinata**. La franchigia unica è il caso più semplice. Indipendentemente dall'evento che genera il danno la franchigia è sempre la stessa. Può essere comunque fissa o scalare e la franchigia minima dipende dal prodotto assicurato. Nel caso di polizze con franchigie combinate, quest'ultima varia in funzione dell'avversità ed in funzione del verificarsi delle avversità con franchigia diversa in forma singola o associata.

Ad esempio, potremmo avere franchigia fissa 20%, 15%, 10% per le avversità grandine e/o vento forte in funzione dei prodotti assicurati, e franchigia fissa 30% per le avversità colpo di sole, eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzo termico, vento caldo. Nel caso in cui si verificassero danni combinati, da grandine e/o vento forte e una o più avversità di quelle sopra citate, la franchigia diviene unica del 30% e si riduce del 1% per ogni punto di danno provocato da grandine e/o vento forte, fino a raggiungere una franchigia minima del 20%. Fermo restando il meccanismo generale di calcolo della franchigia, i valori minimi o




Figura 1 Rappresentazione grafica della franchigia e scoperto

massimi della stessa per le medesime avversità possono essere diverse, in funzione del prodotto assicurato, come può essere diverso il passo della scalarità.

Con il termine **scoperto** si intende una percentuale di danno liquidabile che rimane comunque a carico dell'assicurato (ma non è detto che tutte le polizze lo prevedano). Si applica all'importo liquidabile già decurtato dall'aliquota di franchigia (**figura 1**). Generalmente lo scoperto è pari al 20% e trova applicazione con le garanzie di tipo catastrofale (alluvione, gelo, siccità).

Alcune Compagnie per particolari prodotti applicano lo scoperto anche per le avversità diverse da quelle già citate e, in taluni casi, per eventi in fasi fenologiche specifiche, come ad esempio danni da vento forte nei giorni antecedenti l'inizio della raccolta per alcuni fruttiferi.

Il limite di indennizzo rappresenta la percentuale della somma assicurata che la Compagnia di assicurazione riconosce all'assicurato come importo massimo indennizzabile. Pertanto nei contratti che prevedono questo limite, anche in caso di danno distruttivo del 100% o che darebbe, al netto della franchigia e dello scoperto, un importo superiore al limite, l'importo mas-

simo riconosciuto a titolo di risarcimento sarà ricondotto a quello previsto dal limite di indennizzo (**figura 2**).

Sul mercato vi sono polizze che hanno limiti di indennizzo diversi.

Per le polizze definite catastrofali (CAT), generalmente il limite è pari al 50% della somma assicurata, indipendentemente dall'evento che ha determinato il danno. Per altre tipologie può essere 60 o 80 %: questo valore può dipendere dalla garanzia assicurata.

E' evidente che più basso è il limite di indennizzo più basso dovrebbe essere il costo della polizza.

Aspetto decisamente importante è comprendere quando la copertura di una polizza è attiva (**decorrenza**), tenendo conto, innanzitutto, dei vincoli contrattuali, legati, da un lato, alla tipologia di prodotto assicurato e, dall'altro, alla tipologia di avversità. Relativamente al prodotto assicurato, per le colture erbacee la garanzia parte generalmente dall'emergenza per le colture seminate, e dall'attecchimento per le colture trapiantate; mentre per le colture arboree la decorrenza della garanzia è a partire dall'allegazione (frutta) o schiusa delle gemme (actinidia e uva). Anche in questo




Figura 2 Esempio di applicazione del limite di indennizzo

caso è necessario che ognuno verifichi nell'ambito delle condizioni speciali della propria polizza, l'articolo relativo alla decorrenza della garanzia (**figura 3**).

L'altro parametro è la tipologia di avversità, nella fattispecie le decorrenze più diffuse¹¹ sono:

- ore 12.00 del giorno successivo alla data di notifica per le avversità grandine e vento forte;
- sesto giorno successivo alla data di notifica per le avversità: alluvione, brina, colpo di sole, eccesso di neve, eccesso di pioggia, gelo, sbalzo termico;
- trentesimo giorno successivo alla data di notifica per le avversità: siccità.

Il conteggio dei giorni per l'entrata in garanzia del prodotto per una determinata avversità parte dalla **data di notifica**, che rappresenta la data nella quale si è forma-

lizzata la sottoscrizione del rischio da parte della compagnia di assicurazione, data dalla quale la polizza o certificato è formalmente operativo.

Se una polizza viene sottoscritta dopo l'inizio del ciclo colturale del prodotto, quindi una volta superate le fasi fenologiche sopracitate (emergenza, attecchimento, allegazione, schiusa delle gemme ecc), l'unico elemento di cui tener conto è il numero di giorni a partire dalla data di notifica, specifico per le singole avversità.

Qualora si verificassero dei danni antecedenti alla data di notifica il danno è considerato in anterischio, e non risarcibile, se invece il danno si verificasse tra la data di notifica e la data di decorrenza è sempre un danno in anterischio ma in questo caso si applicherebbe una liquidazione proporzionale.




Figura 3 Polizza assicurativa, decorrenza e tempi di copertura

¹¹ Le indicazioni riportate sono puramente indicative, ogni Compagnia di assicurazione potrebbe proporre tempi di decorrenza diversi.



Le misure di gestione del rischio nel PSR 2014-2020 Umbria

Per supportare le imprese agricole nella gestione del rischio, il Reg. UE 1305/2013 oltre a prevedere gli strumenti già illustrati (polizze, fondi di mutualizzazione, IST) inseriti nel Programma di sviluppo rurale nazionale, prevede una Misura (Misura 5) nell'ambito del Programma di sviluppo rurale Umbria 2014-2020.

La Misura 5 "Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali, da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione", si articola in due sotto misure:

- **5.1 Sostegno agli investimenti nelle azioni preventive volte a ridurre le conseguenze di probabili catastrofi naturali, avversità atmosferiche ed**

eventi catastrofici;

- **5.2 Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione.**

Lo scopo di questa misura è il ripristino del potenziale agricolo (terreni agricoli franati o smottati, serre, centri di stoccaggio, fabbricati rurali, impianti arborei, viabilità aziendale compromessa, occlusione delle scoline ecc.) danneggiato in seguito al verificarsi di calamità naturali (terremoti, valanghe, frane ed inondazioni) o l'adozione di misure preventive atte a ridurre gli effetti delle calamità naturali sul potenziale produttivo agricolo.

La **sottomisura 5.1** prevede due azioni:

- 5.1.a - Introduzione di adeguate misure di

prevenzione. Si tratta di aiuti finanziari per la realizzazione di opere o attività atte a prevenire i rischi da calamità naturali ed in particolare:

- per gli edifici rurali: misure di prevenzione utilizzando i criteri antisismici al fine di evitare la caduta o la rottura delle strutture portanti;
- per le produzioni agricole: installazione di stazioni agrometeorologiche, impianti di reti antigrandine, impianti d'irrigazione antibrina.

Per questi interventi, qualora realizzati da più beneficiari in modo collettivo il contributo è pari al 100% del costo dell'investimento; se invece l'intervento fosse realizzato individualmente da un'impresa singola il contributo sarà pari all'80% del costo dell'investimento.

- 5.1.b - Tutela e prevenzione del rischio

idrogeologico tramite azioni di adeguamento/ripristino corpi idrici superficiali¹².

La **sottomisura 5.2** ha lo scopo di sostenere il ripristino e/o ricostruzione del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato in seguito al verificarsi di eventi avversi comprese le fitopatie, epizootie, infestazioni parassitarie con riferimento al capitale fondiario, alle scorte vive e morte, agli impianti arborei in seguito a misure adottate per l'eradicazione o circoscrizione di una fitopatia o infestazione parassitaria.

L'attivazione di questo aiuto finanziario in favore degli imprenditori agricoli potrà essere attivato solo qualora il danno reale causato dalla calamità naturale, sia superiore al 30% del potenziale agricolo colpito, e l'intensità di aiuto potrà essere fino al 100% del danno reale.

¹² Questa sottomisura essendo riservata esclusivamente agli enti pubblici o da essi delegati non sarà descritta.

Opuscolo realizzato nell'ambito del progetto
INFO(PAC)K: la PAC informa, Regione
Umbria, Programma di Sviluppo Rurale per
l'Umbria 2007-2013,
misura 111, azione a) Attività informative:
Interventi a favore del settore zootecnico.

ed. informade



Via Risorgimento, 3/B - 06051
Casalina di Deruta (PG) - Italia
Tel 075.9724274 - Fax 075.973382
e-mail: cesar@cesarweb.com
website: www.cesarweb.com